



COMUNE DI CARBONIA

REGOLAMENTO PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Luoghi di affissione

Articolo 3 - Durata dei necrologi

Articolo 4 - Modalità di affissione

Articolo 5 - Versamento del diritto

Articolo 6 - Divieti

Articolo 7 – Sanzioni

Articolo 8– Applicazione

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente piano disciplina le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento, degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi di proprietà del Comune.

Articolo 2 - Luoghi di affissione

Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci mortuari e degli avvisi collegati all'evento luttuoso (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di Messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili) sono indicati nelle apposite schede e planimetria allegata al presente piano.

Articolo 3 - Durata dei necrologi

- a) Il periodo di affissione dei necrologi e dei vari annunci è pari a 10 giorni
- b) E' vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti anche ove fossero scaduti i termini di affissione e meno di impellente necessità ed urgenza. In tale caso possono essere coperti o rimossi gli annunci a partire dai più vecchi
- c) In caso di accertato mancato rispetto di quanto al comma 2. l'impresa funebre che ha causato la copertura del manifesto non scaduto è sanzionata con ammenda dal € 50,00 e sino ad € 500,00 (in caso di recidiva)

Articolo 4 - Modalità di affissione

L'affissione è effettuata direttamente dall'impresa di pompe funebri, dal gruppo o dall'ente interessati nel rispetto delle seguenti modalità:

- d) Possono essere affissi solo necrologi di dimensioni non superiori a 42,0 cm di larghezza e 29,7 cm di altezza (equivalente di un foglio formato "A3") sia per gli annunci funebri sia per gli annunci di ringraziamento o di anniversari.
- e) I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia con apposito timbro portante la durata (inizio/fine) delle affissioni
- f) Ogni impresa deve provvedere alle affissioni e de fissioni dei propri annunci ed ha l'obbligo al momento della de fissione di pulire lo spazio che occupava

Articolo 5 - Versamento del diritto

Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto al comune un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente dal Comune in sede di approvazione del bilancio.

Le imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesto in trattazione debbono provvedere a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto.

Le imprese funebri che operano in maniera continuativa possono procedere con il versamento di una quota annuale per la copertura del servizio.

Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, le agenzie funebri devono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'affissione all'ufficio tributi comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione di eventuale maggiorazione.

Articolo 6 – Divieti

- a) Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
- b) Le ditte di onoranze funebri non possono affiggere le insegne recanti il loro nominativo a scopo pubblicitario
- b) È consentito inserire in calce all’annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni:
 - a) Agenzia di onoranze funebri, gruppo o ente interessati che effettuano il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta che ha curato l’affissione dell’annuncio;
 - b) Il Comune in cui ha sede l’Agenzia di onoranze funebri, il gruppo o l’ente interessato e il relativo numero di telefono o mail

Articolo 7 – Sanzioni

In caso di violazione dei precedenti articoli è applicata alla ditta, al gruppo o all’ente a cui è riferibile l’annuncio o l’affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria sono stabilite dal regolamento sul Canone Unico Patrimoniale.

È facoltà del Comune provvedere alla rimozione d’ufficio degli annunci non defissi ed alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento, salvo in ogni caso l’applicare la sanzione amministrativa di cui al comma precedente alla Ditta inadempiente.

Il Corpo di Polizia Municipale è l’organo competente per l’accertamento delle violazioni.

Articolo 8– Applicazione

Il presente regolamento, composto di n. 8 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.